

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1241-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE FAVILLA)

Comunicata alla Presidenza il 21 maggio 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993,  
n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione  
delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro delle finanze

di concerto col Ministro del tesoro

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1993

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge .....	»	5
Testo del decreto-legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge in esame reca la proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 1992. Tale proroga si è resa necessaria per le difficoltà intervenute nello studio e nella predisposizione dei relativi modelli, a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento di significative novità, come la nuova imposta patrimoniale sulle imprese, l'inclusione nella dichiarazione degli elementi relativi al contributo per il servizio sanitario nazionale nonché all'imposta comunale sugli immobili, i calcoli in merito alle plusvalenze delle cessioni da partecipazioni sociali e alla valutazione dei beni posseduti ai fini del redditometro. In particolare, nell'ambito dell'articolo 1, sono stabiliti al 30 giugno 1993 i termini per la presentazione del modello 740 e della dichiarazione ai fini dell'imposta sul patrimonio delle imprese, mentre i termini per i relativi pagamenti sono fissati al 18 giugno 1993. Entro lo stesso termine del 30 giugno, gli stessi soggetti possono presentare anche la dichiarazione dei trasferimenti da e per l'estero di denaro e titoli, nonché la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati ai

fini dell'ICI, dell'ISI e delle imposte sui redditi. Il comma 2 dell'articolo 1 dispone poi il differimento dei termini, sempre alle date prima citate, per la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei relativi versamenti da parte dei soggetti all'IRPEG; infine, i commi 3 e 4 dispongono rispettivamente il differimento del termine al mese di luglio per la presentazione della dichiarazione ICIAP relativa all'anno 1993 e lo slittamento del termine per il versamento della prima rata dell'ICI al periodo dal 1° al 19 luglio 1993. Occorre sottolineare che lo spostamento dei termini, non oltrepassando la seconda decade dei mesi di giugno e luglio, fa sì che il provvedimento sia neutrale ai fini degli effetti finanziari. Anche in virtù del mandato conferitomi all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro, raccomando pertanto una rapida conversione del decreto-legge nel testo presentato dal Governo, attesa l'assoluta necessità di fornire in tempi brevi ai contribuenti quelle certezze giuridiche tanto attese per il corretto adempimento degli obblighi tributari.

FAVILLA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

19 maggio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

19 maggio 1993

La Commissione, per quanto di competenza, tenuto conto della  
posizione del rappresentante del Tesoro, secondo cui non derivano  
oneri, dichiara il proprio nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992.

*Decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1993.*

**Proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, relativa al periodo di imposta 1992 e di quella relativa all'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è prorogato al 30 giugno 1993. Il termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni è prorogato al 18 giugno 1993.

2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 da parte dei soggetti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che scade nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 18 giugno 1993, è prorogato al 30 giugno 1993 ed il termine per provvedere ai relativi versamenti è prorogato al 18 giugno 1993.

3. Per l'anno 1993 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere presentata nel mese di luglio 1993; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.

4. La prima rata dell'imposta comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal 1° al 19 luglio 1993.

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GALLO - BARUCCI - SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO